

Procedura per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing

Rev.	Steps	Esaote Group	Date
0	Preparato da	Ombretta Faggiano Chief Legal, Compliance & Corporate Tenders Officer	14 luglio 2023
0	Verificato da	Gianluca Dardato Chief HR Officer	14 luglio 2023
0	Approvato da	Franco Fontana Amministratore Delegato - CEO	14 luglio 2023

Indice

1. Scopo	3
2. Modalità di gestione della procedura	3
3. Ambito di applicazione	3
3.1 <i>Ambito di applicazione soggettivo.....</i>	<i>3</i>
3.2 <i>Ambito di applicazione oggettivo</i>	<i>4</i>
4. Documenti e normativa di riferimento	4
5. Termini e definizioni.....	5
6. Le segnalazioni interne: il Modello organizzativo definito da Ebit S.r.l.	6
6.1 <i>Strumenti a supporto del processo: la Piattaforma informatica</i>	<i>6</i>
6.2 <i>Ruoli e responsabilità.....</i>	<i>7</i>
6.2.1 Comitato di Segnalazione (Canale Diretto).....	7
6.2.2 Canale Alternativo	8
6.2.3 Soggetti Istruttori.....	8
6.2.4 Forme e caratteristiche della segnalazione	9
6.3 <i>Fasi e attività</i>	<i>11</i>
6.3.1 Fase di prevalutazione	11
6.3.2 Fase istruttoria.....	11
7. Le Segnalazioni esterne: il canale ANAC	13
8. Garanzie e misure di protezione del Segnalante	14
8.1 <i>Diritto di riservatezza.....</i>	<i>15</i>
8.2 <i>Divieto di ritorsione.....</i>	<i>16</i>
8.3 <i>Trattamento dei dati personali.....</i>	<i>17</i>
9. Sanzioni	18
ALLEGATO A – Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura	20
Sezione ITALIA	20
ALLEGATO B - Dichiarazione di impegno dell'istruttore	22
ALLEGATO C - Linee Guida per l'invio delle segnalazioni interne tramite la piattaforma.....	23

1. Scopo

Consapevole del fatto che l'etica aziendale richiede una *governance* basata su fiducia, trasparenza ed integrità, **Ebit S.r.l.** (di seguito anche "**Ebit**" o "**Società**") incentiva la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge e al sistema regolamentare interno della Società.

A tal fine, Ebit ha redatto ed approvato la presente **Procedura, parte integrante del corpo normativo interno previsto dalla MSG Anti-Corruzione adottata dal Gruppo**, con l'intento di consentire al proprio Personale e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto della Società di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione.

In particolare, attraverso il presente documento, Ebit si pone l'obiettivo di definire i principi e le regole nonché i ruoli e le responsabilità nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing, in conformità alla **Direttiva UE 2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La presente Procedura integra il Codice di Condotta di Ebit S.r.l. e le Procedure per la prevenzione della corruzione, nonché il Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente Procedura sono obbligati ad osservare le norme comportamentali e procedurali definite nel presente documento. Ogni Responsabile di Funzione/Manager ha la responsabilità di garantire il rispetto della presente Procedura. Ogni eventuale scostamento dall'effettiva operatività della Procedura è sottoposto a sanzione.

2. Modalità di gestione della procedura

La presente Procedura è soggetta ad approvazione dell'organo amministrativo di **Ebit S.r.l.**

Il medesimo organo amministrativo può disporre la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.

La procedura è resa disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite portale "HRPortal";
- tramite intranet aziendale "EPortal";
- tramite sito internet aziendale, nella sezione Corporate Governance consultabile al link <https://www.esaote.com/it-IT/corporate/corporate-governance> per tutti i soggetti interessati.

3. Ambito di applicazione

3.1 Ambito di applicazione soggettivo

Dal punto di vista dei soggetti tutelati, la presente Procedura distingue il **whistleblower** (o segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni avvenute nell'ambito del

proprio contesto lavorativo, da **altri soggetti** che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Nella prima categoria rientrano:

- Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, anche durante il periodo di prova;
- Azionisti e membri dell'Organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi della Società e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto;
- Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso la Società;
- Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori della Società;
- Ex dipendenti della Società;
- Candidati ad una posizione lavorativa presso la Società, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.

Nella seconda categoria (altri soggetti tutelati dalla procedura) rientrano:

- i facilitatori;
- le persone che sono collegate all'informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
- le persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

3.2 Ambito di applicazione oggettivo

Ebit considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, violazioni, condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Per un dettaglio puntuale degli ambiti rilevanti per le Segnalazioni, si rinvia all'*Allegato A-Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura* della presente Procedura.

4. Documenti e normativa di riferimento

La presente Procedura è redatta in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, anticorruzione e protezione dei dati personali ed è conforme, inoltre, ai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale.

La procedura è inoltre complementare al Codice di Condotta e alla Management system guideline (MSG) Anti- Corruzione del Gruppo Esaote.

Ambito	Riferimenti normativi
Unione Europea	Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
	Regolamento UE 679/2016 in tema di privacy e successive disposizioni (GDPR) e normative privacy nazionali
Italia	D.lgs. 10 marzo 2023, n.24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
	Decreto legislativo n.231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"
	Modello Organizzativo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001, finalizzato alla prevenzione della commissione di particolari tipologie di reato in ambito d'impresa.
	Linee Guida whistleblowing di ANAC: Linee guida approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.
	Regolamento per la gestione segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC: Regolamento adottato da ANAC con delibera n.301 del 12 luglio 2023

5. Termini e definizioni

Termine	Definizione
Segnalante, persona segnalante o Whistleblower	Persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate.

Segnalazione	Comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte dalla presente Procedura, contenente informazioni (compresi fondati sospetti) riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'Organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni.
Comitato di Segnalazione	Organo autonomo incaricato alla ricezione delle segnalazioni ed allo svolgimento degli accertamenti necessari per verificarne il contenuto. Secondo il Modello Ebit, il Comitato è composto da un Team di lavoro multidisciplinare con il compito di indirizzare e coordinare il processo di gestione delle segnalazioni. I componenti del Comitato di Segnalazione sono indicati nella Piattaforma.
Facilitatore	Persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo con il compito di assistere il segnalante nel processo di segnalazione, mantenendo riservata la propria attività di assistenza.
Persona coinvolta	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
Violazione	Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell' <u><i>Allegato A-Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura.</i></u>
Piattaforma	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante anche tramite ricorso a strumenti di crittografia.

6. Le segnalazioni interne: il Modello organizzativo definito da Ebit S.r.l.

6.1 Strumenti a supporto del processo: la Piattaforma informatica

Nel definire il proprio Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite, Ebit S.r.l. ha scelto di adottare una **Piattaforma per automatizzare e facilitare la ricezione e la gestione delle segnalazioni** in grado altresì di garantire, con modalità informatiche e tecniche di cifratura dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale Piattaforma é raggiungibile al seguente link https://esaotewb_whistleblowing.keisdata.it.

Ai sensi della presente Procedura, ogni segnalazione interna così come ogni successiva comunicazione con il Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma, nella quale verrà inserita ed archiviata tutta la documentazione della pratica.

La Piattaforma, che **consente di inviare segnalazioni anonime**, permette agli utenti di dialogare con il Segnalante nel corso degli accertamenti interni.

Nel disegno del Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite, Ebit ha individuato e puntualmente profilato tutti gli utenti con accesso alla piattaforma, sulla base dei **4 livelli autorizzativi** riportati nella seguente tabella.

Profilo autorizzativo	Definizione
Prevalutatore	Profilo autorizzativo che permette di visualizzare le segnalazioni pervenute alla Società, di svolgere le prime valutazioni dei fatti esposti al fine di valutarne la procedibilità, nonché di avviare eventuali interlocuzioni con il Segnalante per la raccolta di informazioni integrative.
Canale Diretto	Profilo autorizzativo che permette di visualizzare le segnalazioni pervenute alla Società e di svolgere le attività istruttorie e di gestione della segnalazione al fine di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza, compresa la chiusura della stessa.
Canale Alternativo	Profilo autorizzativo assegnato ad un soggetto diverso rispetto al precedente Canale, che consente di ricevere e di gestire le segnalazioni nei casi in cui il Segnalante decidesse di non indirizzarle al Canale Diretto per motivi di conflitto di interesse di quest'ultimo rispetto all'oggetto della segnalazione.
Istruttore	Profilo autorizzativo che permette di accedere alla piattaforma ed intervenire come supporto nella fase di istruttoria qualora richiesto dal Canale Diretto o dal Canale Alternativo.

Ciascun utente è in possesso di credenziali univoche di accesso che è tenuto a custodire in modo sicuro e non rivelare a terzi.

6.2 Ruoli e responsabilità

Il Modello di gestione delle segnalazioni definito da Ebit S.r.l. prevede i seguenti ruoli e responsabilità.

6.2.1 Comitato di Segnalazione (Canale Diretto)

La funzione di indirizzo e governo del processo di gestione delle Segnalazioni di violazioni o condotte illecite è in capo al **Comitato di Segnalazione**, un Organo autonomo individuato dalla Società.

Il Comitato di Segnalazione ha il compito di ricevere, analizzare ed indirizzare le segnalazioni, in particolare di:

- Svolgere le valutazioni preliminari di procedibilità, ammissibilità e fondatezza delle segnalazioni;
- Fornire un primo riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione;
- Dirigere e coordina lo svolgimento dell'istruttoria, volta ad accertare i fatti oggetto della Segnalazione, avvalendosi degli strumenti e delle tecniche disponibili e conformi alle norme vigenti;
- Disporre la chiusura delle indagini e fornire riscontro al Segnalante dell'esito della segnalazione;
- Attivare e supportare il management e le direzioni aziendali nell'implementazione di misure correttive/di mitigazione e nell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il coinvolgimento dei componenti del Comitato sarà valutato sulla base dell'ambito della segnalazione e delle relative competenze, in coerenza con il principio di minimizzazione.

6.2.2 Canale Alternativo

Il Canale Alternativo è un canale ulteriore per ricezione delle segnalazioni che viene gestito da un soggetto diverso dal Comitato di Segnalazione, in particolare dal Team multidisciplinare dedicato.

Ebit ha previsto l'istituzione di tale canale aggiuntivo per garantire imparzialità e tutela del Segnalante qualora la Segnalazione riguardi uno dei membri del Comitato di Segnalazione.

Attraverso un'apposita utenza alla Piattaforma, il Team multidisciplinare dedicato svolge pertanto le medesime funzioni del Comitato di Segnalazione sia con riferimento alla fase di prevalutazione, sia con riferimento alla Fase istruttoria.

Nell'ambito di quest'ultima, il Canale Alternativo attiva i soggetti istruttori competenti in base al contenuto della segnalazione.

6.2.3 Soggetti Istruttori

Gli istruttori sono soggetti che possono intervenire nella fase di istruttoria, qualora deciso dal Comitato di Segnalazione, per fornire un supporto allo stesso nell'espletamento delle attività di verifica.

Parte di questi è puntualmente individuata dalla Società, ad esempio nelle Funzioni o nei ruoli aziendali o di gruppo strategici e maggiormente coinvolti nella gestione delle segnalazioni di illeciti:

- Compliance Officer (che interviene in qualità di istruttore in caso di segnalazioni indirizzate al Canale Alternativo, quando riguardano l'Italy HR Manager);

- Italy HR Manager (che interviene in qualità di istruttore in caso di segnalazioni indirizzate al Canale Alternativo, quando riguardano il Compliance Officer);
- Country Managers;
- Responsabili HR locali;
- Corporate HR;
- Organismo di Vigilanza (che interviene in qualità di istruttore in caso di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del d.lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs.231/2001);
- Responsabili di Funzione (Head Of Function).

Ogni istruttore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione, ove non già previsto dalle norme deontologiche eventualmente applicabili (*Allegato B-Dichiarazione di impegno dell'Istruttore*).

Altri soggetti istruttori potrebbero essere individuati e designati per specifiche segnalazioni, in funzione del possesso di particolari competenze o in base all'esigenza specifica nella gestione della segnalazione. Anche in questo caso, ogni istruttore dovrà sottoscrivere la dichiarazione di impegno di cui sopra.

6.3 Forme e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Soggetto Ricevente (Canale Diretto o Canale Alternativo) e può essere effettuata, in via privilegiata, in **forma scritta**, con le modalità informatiche di descritte nel dettaglio dell'*Allegato C-Linee guida per l'invio delle segnalazioni interne tramite la Piattaforma*.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, la Piattaforma genererà un codice alfa-numerico e la relativa chiave.

Si raccomanda pertanto al Segnalante di prendere periodicamente visione della piattaforma, poiché le comunicazioni e le richieste di integrazione documentale da parte del Soggetto Ricevente, ritenute necessarie per poter procedere, verranno comunicate tramite la stessa.

Si precisa che, in caso di smarrimento del codice e della relativa chiave, il Segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione. Il codice e la chiave, infatti, non possono essere replicati. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento, diventa onere del segnalante far presente al Soggetto Ricevente tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il codice o la chiave.

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la segnalazione interna può avvenire anche in **forma orale**. La segnalazione in forma orale può essere effettuata attraverso un sistema di

messaggistica vocale resa disponibile all'interno della Piattaforma, che consentirà di registrare la segnalazione, previo consenso esplicito della persona segnalante.

Infine, su richiesta del Segnalante¹, la segnalazione potrà avvenire in forma orale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e presso le sedi individuate dalla Società. In questo caso, un soggetto interno al Comitato di Segnalazione o al Canale Alternativo (in caso di segnalazione al primo) guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa. In alternativa, previo consenso del Segnalante, la documentazione della segnalazione verrà garantita mediante registrazione² idonea alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Nel caso sia redatto un verbale dell'incontro, il Segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo sottoscrivendolo prima del suo inserimento nella Piattaforma.

In nessun caso, chi fornisce supporto al Segnalante NON potrà mantenere il codice alfa-numerico e la relativa chiave della segnalazione generati dalla Piattaforma, che rimarranno nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

Si ricorda che la Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti come riportati nell'Allegato A-Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura della presente Procedura.

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Comitato di Segnalazione. Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Comitato di Segnalazione e agli istruttori di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento di invio della segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

I motivi personali o lo status psicologico del Segnalante non rilevano ai fini della presa in carico della Segnalazione.

¹ La richiesta potrà avvenire all'interno della Piattaforma in modo da consentire la riservatezza della richiesta medesima.

² Tramite il sistema di messaggistica vocale in Piattaforma.

Qualora la segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso dal Comitato di Segnalazione o dal Canale Alternativo, come individuato e autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato di Segnalazione o al Canale Alternativo, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

6.4 Fasi e attività

6.4.1 Fase di prevalutazione

Il **Comitato di Segnalazione** o il **Canale Alternativo** sono responsabili della fase di Prevalutazione della segnalazione e svolgono le seguenti attività:

- Rilasciano al Segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro 7 giorni** dalla ricezione;
- **Mantengono le interlocuzioni con il Segnalante**, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- **Danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute**, avviando tempestivamente l’analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e alla presente Procedura, in particolare valutando l’ammissibilità e la fondatezza dell’esposto.

La fase di Prevalutazione si potrà concludere alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione, nel caso in cui la stessa non rientri nell'ambito oggettivo della presente Procedura e manchino le condizioni di procedibilità (cfr. Allegato A-Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura);
- con l'apertura della FASE di ISTRUTTORIA, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

6.4.2 Fase istruttoria

Il **Comitato di Segnalazione**, o il **Canale Alternativo** nel caso la segnalazione sia indirizzata a quest’ultimo, sono responsabili della fase istruttoria, in cui sono supportati dai **Soggetti istruttori** di volta in volta competenti sulla base dell’oggetto della segnalazione (come individuati al precedente paragrafo 6.2.3,

oppure istruttori individuati *ex novo* tra i soggetti, interni o esterni³, competenti rispetto alla specifica segnalazione).

Nel caso di istruttori esterni, laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla segnalazione idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità secondo le modalità indicate al successivo par. 8.1 (Diritto di Riservatezza).

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse una violazione del d.lgs.231/2001 o del Modello di Organizzativo, vengono tempestivamente informati i membri dell'Organismo di Vigilanza, quali Soggetti istruttori.

La fase istruttoria rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione.

Qualora siano necessarie audizioni del Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

La fase istruttoria interna si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della segnalazione; alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione inammissibile, che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione ai referenti aziendali dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. In tale Report, verrà dato atto:
 - delle evidenze raccolte;
 - delle informazioni assunte;
 - dei fatti accertati;
 - delle azioni intraprese per l'istruttoria;
 - eventuali azioni mitigative e/o correttive.

³ E' possibile che in tale fase vengano coinvolti soggetti esterni alla Società (ad es. esperti o periti) o il personale di altra Società del Gruppo.

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

Durante tutta la fase istruttoria, il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo continuerà a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo *status* di lavorazione della segnalazione, utilizzando il **codice alfa-numerico e la chiave che vengono generati dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della segnalazione**.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Comitato di Segnalazione o il Canale Alternativo comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.

7. Le Segnalazioni esterne: il canale ANAC

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

La segnalazione esterna può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Organizzazione non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

É onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, a cui è possibile accedere tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

8. Garanzie e misure di protezione del Segnalante

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del Segnalante. A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, Ebit S.r.l. non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa (di cui si fornisce dettaglio in seguito e nell'Allegato A-Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura);
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi⁴ che portino il segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante.

Le misure di protezione di cui alla presente Procedura non sono garantite quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale del Segnalante per reati di diffamazione o di calunnia;

⁴ Cfr. Art. 16 d.lgs.24/2023. Sullo stesso tema si veda il Considerando 32 della Direttiva, il quale precisa che "Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. (...). I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione."

- è accertata la responsabilità civile del Segnalante, per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

8.1 Diritto di riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la tutela della **riservatezza del soggetto Segnalante** viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante é ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In deroga all'obbligo di riservatezza, l'identità della persona segnalante potrebbe essere rivelata solo nei seguenti casi:

- nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato⁵;
- nell'ambito di procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta⁶.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, **prima della divulgazione di tali informazioni, é necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicagli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.**

La Società é altresì tenuta a tutelare l'identità delle **persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

⁵ Cfr. Art. 12 comma 5, secondo periodo, d.lgs.24/2023

⁶ Cfr. Art. 12 comma 6, d.lgs.24/2023

8.2 Divieto di ritorsione

Il Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite definito da Ebit S.r.l. impone altresì l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si considera una *ritorsione* qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Si riportano nel seguito alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione:

- a. il Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- b. il soggetto abbia segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;

- c. la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d. deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/anno/omissione sfavorevole subito - direttamente o indirettamente- dalla persona segnalante.

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato di cui al precedente paragrafo 3.1 (Ambito di applicazione soggettivo) ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale di ANAC, come indicato nel precedente paragrafo 7 (Le segnalazioni esterne: il canale ANAC). È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che la normativa garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Tale disciplina non si applica, per definizione, alle segnalazioni anonime essendo preordinata a tutelare il segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome dell'informatore, che potrà chiedere di avvalersi della tutela prevista dal decreto.

8.3 Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, Ebit S.r.l. tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi negli esposti presentati.

La Società si configura come autonomo Titolare del trattamento ed assicura il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

- alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;
- alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;
- alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è definito dalla normativa in anni 5 dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Gli ulteriori adempimenti posti in essere dalla Società in qualità di titolari sono:

- il censimento nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Società in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR);
- l'esecuzione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni svolto per il tramite della Piattaforma informatica, necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate;
- la designazione dei componenti del Canale Diretto, del Canale Alternativo, nonché del personale, dei membri dell'Organismo di Vigilanza e degli istruttori interni al gruppo Esaote coinvolti nella gestione delle segnalazioni, quali soggetti autorizzati a trattare i dati personali (ai sensi dell'art. 29 GDPR);
- la designazione dei fornitori di servizi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni in qualità di responsabili del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 GDPR), in particolare:
 - il fornitore della Piattaforma per la raccolta delle segnalazioni;
 - eventuali fornitori che supportano nelle attività di gestione delle segnalazioni (in qualità di prevalutatori, membri dei Canali Diretto ed Alternativo o istruttori esterni al gruppo Esaote).

9. Sanzioni

La mancata osservanza della presente Procedura e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di Ebit S.r.l., del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ove presenti.

La Società si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

Si segnala che non é punibile a Società o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto⁷, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge; segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge).

⁷ Il riferimento esclude la diffusione di informazioni classificate, o informazioni coperte dal segreto professionale o medico, o riguardanti le deliberazioni agli organi giurisdizionali, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di legge applicabili.

Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante, anche ANAC potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti.

ALLEGATO A – Le segnalazioni rilevanti ai fini della procedura

Sezione ITALIA

Ebit S.r.l. considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, in via tassativa, comportamenti, atti od omissioni che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente** di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori ⁸:

- i. appalti pubblici;
- ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
- iv. sicurezza dei trasporti;
- v. tutela dell'ambiente;
- vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
- vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- viii. salute pubblica;
- ix. protezione dei consumatori;
- x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:

- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno⁹;
- xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

C. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in:

- xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;

D. violazioni di disposizioni interne alla singola Società, quali:

- xvi. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001;
- xvii. Codice di Condotta;
- xviii. Normativa Anti-Corruzione di Ebit (MSG e Procedure adottate dal Gruppo);
- xix. Normativa Antitrust Compliance Program;
- xx. Policies afferenti a *Diversity, Inclusion e Parità di Genere*
- xxi. Contratti collettivi nazionali e, più in generale, della regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).

Esclusioni dall'ambito oggettivo

⁸ Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

⁹ Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le **notizie palesemente prive di fondamento**, le **informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico**, nonché di **informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili** (cd. voci di corridoio).

A questo si aggiunga che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione della presente Procedura NON sono comprese, altresì:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II);
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo della presente Procedura riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- d) informazioni classificate;
- e) segreto professionale forense e medico¹⁰;
- f) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- g) materia di procedura penale.

¹⁰ E' prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapeuti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.

ALLEGATO B - Dichiarazione di impegno dell'istruttore

Il sottoscritto, (nome/cognome) _____ (di seguito: **"Persona informata della segnalazione"**), sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

- A. di essere stato messo a conoscenza dell'esistenza di una segnalazione avente ad oggetto informazioni di condotte illecite (cod. id segnalazione: _____) ai fini dell'espletamento di specifici atti di istruttoria;
- B. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a mantenere il vincolo di riservatezza a cui il sottoscritto é tenuto nell'espletamento del mandato, sia in merito all'identità della persona segnalante che di qualsiasi altro soggetto coinvolto, nonché dei fatti oggetto della segnalazione;
- C. di essere stato reso edotto e di impegnarsi a garantire il divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante o di ogni altro soggetto che abbia anche solo facilitato la segnalazione, o che sia collegato al Segnalante dal rapporto di lavoro o da un rapporto affettivo/di parentela.
- D. di essere consapevole di avere assunto il ruolo di Persona informata della segnalazione e che, come tale, la violazione dell'obbligo di riservatezza e di ritorsione costituiscono causa di applicazione di sanzione sia da parte della Società che dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), come riportato nella Procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito (paragrafo 9 "Sanzioni").
- E. di avere letto, conoscere ed accettare il contenuto della Procedura adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni di illecito (*Procedura per la gestione delle segnalazioni di Whistleblowing*).

(luogo), (data)

(firma)

ALLEGATO C - Linee Guida per l'invio delle segnalazioni interne tramite la piattaforma

Le Linee Guida sono consultabili tramite portale “HRPortal”, intranet aziendale “EPortal” e sito internet aziendale.